



COMUNE DI CASPERIA

Regolamento

per il FUNZIONAMENTO del CONSIGLIO

e delle COMMISSIONI CONSILIARI

(Approvato con deliberazione di C.C. n.33 del 16 giugno 2001 come modificato per integrazione con deliberazione di C.C. n. 47 del 29/09/2014)

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1. Consiglieri comunali
- Art. 2. Materia del regolamento
- Art. 3. Applicazione ed integrazione del regolamento
- Art. 4. Prima seduta del Consiglio – Consigliere anziano
- Art. 5. Primi adempimenti del Consiglio

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

- Art. 6. Composizione
- Art. 7. Costituzione
- Art. 8. Presa d'atto del Consiglio
- Art. 9. Conferenza dei Capi-gruppo

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 10. Istituzione e composizione
- Art. 11. Notizie sulla costituzione
- Art. 12. Insediamento
- Art. 13. Convocazione
- Art. 14. Funzionamento - Decisioni
- Art. 15. Partecipazione del Sindaco

- Art. 16. Segreteria - Verbalizzazione
- Art. 17. Assegnazione affari
- Art. 18. Indagini conoscitive
- Art. 19. Sedute delle Commissioni

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 20. Sede riunioni
- Art. 21. Sessioni
- Art. 22. Convocazione
- Art. 23. Seduta prima convocazione
- Art. 24. Seduta seconda convocazione
- Art. 25. Ordine del giorno
- Art. 26. Sedute – Adempimenti preliminari
- Art. 27. Pubblicità e segretezza delle sedute

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art. 28. Ordine durante le sedute
- Art. 29. Sanzioni disciplinari
- Art. 30. Tumulto in aula
- Art. 31. Comportamento del pubblico
- Art. 32. Prenotazione per la discussione
- Art. 33. Svolgimento interventi
- Art. 34. Durata interventi
- Art. 35. Fatto personale
- Art. 36. Udienze conoscitive
- Art. 37. Dichiarazione di voto
- Art. 38. Verifica numero legale
- Art. 39. Sistemi di votazione
- Art. 40. Computo dei voti
- Art. 41. Votazione
- Art. 42. Ordine delle votazioni
- Art. 43. Verbalizzazione delle adunanze
- Art. 44. Segretario - Incompatibilità

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

- Art. 45. Diritto all'informazione dei Consiglieri
- Art. 46. Interrogazioni
- Art. 47. Interrogazioni urgenti
- Art. 48. Risposta alle interrogazioni
- Art. 49. Interpellanze
- Art. 50. Disposizioni comuni alle interrogazioni e alle interpellanze
- Art. 51. Svolgimento delle interpellanze
- Art. 52. Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
- Art. 53. Mozioni

- Art. 54. Svolgimento delle mozioni
- Art. 55. Emendamenti alle mozioni
- Art. 56. Mozione d'ordine
- Art. 57. Ordini del giorno riguardanti mozioni
- Art. 58. votazione delle mozioni

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 59. Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori
- Art. 60. Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale
- Art. 61. Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione
- Art. 62. Autonomia funzionale ed organizzativa del consiglio
- Art. 63. Disposizioni transitorie
- Art. 64. Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Consiglieri comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dalla legge n.267/00.
2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art.2

Materia del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale, nel rispetto dell'ordinamento delle autonomie locali, dello Statuto ed in armonia con i principi generali applicabili all'attività degli organi collegiali.

Art.3

Applicazione ed integrazione del regolamento

1. Le disposizioni relative al funzionamento del Consiglio comunale, per quanto compatibili possono essere applicati allo svolgimento dei lavori degli altri organi collegiali del comune, esclusa la Giunta.
2. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge, dello Statuto ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.4

Prima seduta del consiglio – Consigliere anziano

1. La prima convocazione del consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. E' Consigliere anziano colui che presiede l'assemblea in caso di impedimento del presidente, secondo le previsioni del D.Lgs.267/2000.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art.5

Primi adempimenti del consiglio

1. Nella prima seduta il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - convalida degli eletti;
 - elezione del Presidente dell'assemblea;
 - giuramento del Sindaco;
 - comunicazione dei componenti della Giunta;
 - presentazione delle linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente.

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

Art.6

Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

Art.7

Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.

Art.8
Presenza d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capo-gruppo e di ogni successiva variazione.

Art.9
Conferenza dei Capi-gruppo

1. La conferenza dei Capi-gruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO III
COMMISSIONI CONSILIARI

Art.10
Istituzione e composizione

1. Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
 - Commissione Affari Generali la cui competenza è limitata all'istruttoria degli atti normativi ed ai pareri relativi agli atti fondamentali e di indirizzo politico-amministrativo del Consiglio.
2. La commissione è composta da N. 5 consiglieri comunali di cui tre di maggioranza e due di minoranza.
3. Le altre commissioni verranno costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.
4. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.
5. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.
6. In caso di mancata designazione dei componenti da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.
7. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
8. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
9. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Art.11
Notizie sulla costituzione

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice-presidente di ciascuna di esse.

Art. 12 Insediamento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.

3. La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art.13 Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art.14 Funzionamento - Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di tre componenti la commissione.

2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti.

Art.15 Partecipazione del Sindaco

1. Il Sindaco, il Presidente dell'assemblea e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.

2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 16 Segreteria - Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un membro della Commissione designato dal Presidente. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco e al Segretario comunale.

2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art.17

Assegnazione affari

1. Il Sindaco, sentito il Segretario, assegna le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art.18

Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art.19

Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art.20

Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.21

Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria e d'urgenza.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati

al Comune o del Sindaco.

3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art.22 Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.

2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

5. L'avviso per le sessioni ordinarie (1^a seduta nomina commissioni, bilancio, equilibri di bilancio, conto consuntivo, modifiche statuto e regolamento), con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per la prima riunione; per le sessioni straordinarie va consegnato almeno tre giorni lavorativi prima di quello fissato per la prima adunanza e per le sessioni straordinarie d'urgenza (imminente necessità, danni erariali, blocco del funzionamento amministrativo) l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno un giorno lavorativo prima della data fissata per la prima riunione.

6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima.

7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, contestualmente all'avviso di convocazione del Consiglio stesso, non siano stati depositati in Segreteria i documenti necessari per poter essere esaminata.

10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art.23 Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno due giorni lavorativi dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro consiglieri senza computare a tal fine il Sindaco.

2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art.24
Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art.22.

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima si intende già notificato.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio.

Art. 25
Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art.21.

2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Nell'ordine del giorno dei lavori sono iscritti i verbali delle sedute precedenti che vengono in approvazione, le comunicazioni, le deliberazioni in ratifica, le proposte di provvedimenti consiliari e gli ordini del giorno.

Art.26
Sedute – Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.

4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art.27
Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO V
DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art.28
Ordine durante le sedute

1. Durante le sedute le persone ammesse nell'apposito spazio devono astenersi da ogni possibile manifestazione in modo verbale di approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o che rechi disturbo allo stesso.

3. Il personale di servizio, su invito del Sindaco cui spetta il potere di mantenere l'ordine, allontanerà dall'aula chi rechi disturbo allo svolgimento dei lavori. In caso di necessità il Sindaco dispone l'intervento della forza pubblica.

4. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta e risultino inefficaci i provvedimenti disposti, il Sindaco dispone la prosecuzione della seduta a porte chiuse fino a quando ciò si renderà necessario.

5. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Sindaco, la seduta viene sospesa. Se ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Sindaco può nuovamente sospenderla oppure dichiararla chiusa: in questo ultimo caso i Consiglieri saranno ritualmente riconvocati.

Art.29 Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.

2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.

4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art.30 Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art.31 Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art.32

Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri comunicano che intendono parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 33

Svolgimento interventi

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2. I consiglieri che hanno comunicato di voler parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di parola, dandone comunicazione al Sindaco; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art.34

Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco.

2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

a) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti normativi;

b) i cinque minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;

c) i cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;

d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art.35

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art.36

Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.

2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

Art.37

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o il capogruppo consiliare per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art.38

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art.39

Sistemi di votazione

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto.

2. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe; non partecipa alla votazione il componente del Consiglio che entra in aula quando la votazione ha già avuto inizio, mentre vi partecipa in caso di ripetizione della stessa.

3. Le votazioni sono palesi salvo quelle concernenti persone che avvengono a scrutinio segreto ad eccezione dei casi per i quali sia diversamente stabilito dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

4. La votazione palese avviene, di norma, per alzata di mano.

5. Alla votazione per appello nominale o per acclamazione si procede nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento.

6. Alla votazione per appello nominale si procede, altresì, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri in carica. All'appello nominale, fatto dal segretario, si risponde "sì" o "no", secondo che si voglia approvare o respingere la proposta; i Consiglieri possono dichiarare di astenersi o di non partecipare alla votazione.

7. Nelle votazioni palesi, l'assenza o il non intervento degli scrutatori, non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e dei relativi atti.

8. Le votazioni a scrutinio segreto si effettuano per mezzo di fogli di carta bianchi su cui è apposto il timbro del Comune.

9. Quando siano emersi dubbi sulla votazione segreta, il Sindaco la fa immediatamente ripetere nella forma ritenuta più opportuna con la partecipazione dei soli Consiglieri che hanno preso parte alla prima votazione.

Art.40

Computo dei voti

1. Nelle votazioni palesi i Consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, ma si computano nel numero dei presenti. Si considerano astenuti i Consiglieri che, pur non dichiarando di astenersi, restano in aula senza partecipare alla votazione.

2. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti; si computano nel numero dei presenti e non in quello dei votanti i Consiglieri che non prendono parte alla votazione.

Art.41

Votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.

2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

3. Terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art.42

Ordine delle votazioni

1. L'ordine delle votazioni è il seguente:

- gli emendamenti, nell'ordine: soppressivi, modificativi ed aggiuntivi;
- per parti;
- proposta principale;
- gli ordini del giorno, a seconda che più si allontanino dalla proposta principale.

2. Il Sindaco ha facoltà di derogare all'ordine suddetto limitatamente alla votazione degli ordini del giorno, nonché degli emendamenti, quando lo ritenga utile per la chiarezza della votazione.

3. E' facoltà del sindaco dichiarare l'inammissibilità di emendamenti che per effetto di precedenti votazioni non abbiano più significato.

1. In caso di contestazione decide il Consiglio.

Art.43

Verbalizzazione delle adunanze

1. Il Segretario Comunale redige il verbale.

2. Nel verbale devono essere indicati per ogni singolo argomento:
- il sistema di votazione adottato;
 - il numero dei consiglieri votanti;
 - il numero ed il nome degli astenuti;
 - il numero ed il nome dei consiglieri che pur rimanendo in aula hanno dichiarato di non partecipare al voto;
 - il numero delle schede bianche, delle nulle e delle contestate;

Art. 44 **Segretario - Incompatibilità**

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI **DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

Art. 45 **Diritto all'informazione dei Consiglieri**

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.

2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi, con esclusione degli atti di cui alle norme contenute nel Regolamento Comunale emanato ai sensi dell'art.24, 4° comma della legge 241/1990. In tal caso, il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare "Affari Generali". Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

3. Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un consigliere per ogni gruppo, oltre ovviamente ai capi-gruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta.

Art. 46 **Interrogazioni**

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno

ad un determinato affare.

2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.

3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

2. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile.

Art.47

Le Interrogazioni urgenti

1.Devono essere consegnate almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione consiliare..

2. Il Sindaco valutata l'urgenza delle interrogazioni, dispone che le risposte siano fornite nel corso della medesima seduta.

3. Qualora non sia possibile una risposta in tempi brevi, il Sindaco o l'Assessore competente, ne spiega le ragioni ed indica la data entro cui verrà fornita la risposta stessa.

Art.48

Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

Art.49

Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della giunta.

2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile ..

Art.50

Disposizioni comuni alle interrogazioni e alle interpellanze

1. Gli istanti dovranno presentare le interrogazioni e le interpellanze in forma scritta al Sindaco; il testo relativo dovrà essere distribuito ai Consiglieri a cura della Segreteria. Gli istanti dovranno precisare se per le interpellanze e le interrogazioni intendono ottenere risposte scritte, o chiedono risposte verbali in seduta di consiglio.

2. Il Sindaco provvede ad iscrivere le interrogazioni e le interpellanze pervenutegli all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione seguendo l'ordine di presentazione.

3. Alle interrogazione ed alle interpellanze risponde, di norma, il Sindaco o l'assessore competente per materia.

4. Se i richiedenti non sono presenti le istanze vengono rinviate alla seduta successiva ; ugualmente si procede qualora la complessità del fatto o i tempi ristretti impongano un rinvio.

5. Per la illustrazione delle istanze sono consentiti cinque minuti: l'istante, acquisita la risposta può dichiarare, nel tempo massimo di cinque minuti, se sia o meno soddisfatto della stessa indicandone le ragioni ed eventualmente potrà, per iscritto, convertire le interpellanze in mozioni.

6. Nell'ipotesi in cui l'istante abbia richiesto risposta scritta la stessa dovrà essere prodotta entro 30 giorni.

7. Il Sindaco può disporre che più interrogazioni o interpellanze relative al medesimo argomento o comunque connesse, siano trattate unitariamente.

8. Le risposte non danno luogo a dibattito.

Art.51

Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.

2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.

5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art.52

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art.53

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art.54

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica

per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art.55 Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art.56 Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste nel richiamo alla Legge, allo Statuto o al regolamento, ovvero nel rilievo circa il modo o l'ordine con i quali è stata posta la questione in discussione o si intenda procedere alla votazione.

2. La mozione d'ordine è proponibile in qualsiasi momento della seduta, anche oralmente.

3. Le richieste di intervento annunciate come mozione d'ordine, ma riguardanti questioni diverse da quelle indicate al precedente 1° comma sono inammissibili.

4. Le mozioni d'ordine hanno la precedenza sulla questione di merito e ne sospendono la discussione, che potrà essere ripresa solo dopo la definizione delle anzidette mozioni.

5. Qualora sorga opposizione all'accoglimento della mozione d'ordine, la discussione è rimessa al Consiglio che si esprime a voti palesi previo eventuale intervento di un solo oratore favorevole alla proposta o di uno contrario.

Art.57 Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.

2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art.58 Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art.59 Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dalla legge 267/00; la medesima legge disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.

3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art.60

Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art.69 del T.u.e.l. D.Lgs. 267/2000.
3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene per tre volte consecutive.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. La legge 267/00 disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di consigliere.

Art. 61

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Art. 62

Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
2. Per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'Amministrazione Comunale allestisce e mette a disposizione dei gruppi consiliari una sala presso la residenza del Comune, appositamente attrezzata.

Art. 63

Disposizione transitorie.

1. Le disposizioni del presente regolamento troveranno applicazione a partire dalla data della sua esecutività.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i regolamenti approvati con delibere consiliari ed ogni altra disposizione, non legislativa o statutaria, incompatibile con il presente regolamento.

Art.64

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo al completamento della ripubblicazione.